



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

VISTO il proprio dispositivo 16331 del 05/07/2022-DGSAF- avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA "*Avian influenza overview March-June 2022*" che evidenzia il rischio di endemizzazione dei virus dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici europei a seguito del ritrovamento di tali virus nei mesi primaverili ed estivi in una fase successiva all'ondata epidemica del 2020-2021 estendendo così il periodo di rischio sanitario per il pollame, la fauna selvatica e l'uomo nel corso di tutto l'anno con maggiore intensità nei mesi autunnali e invernali;

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto 2022 in uccelli selvatici in diversi paesi del nord Europa;

CONSIDERATO altresì che nel mese di agosto 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevanti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente anticipare l'adozione di misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione dei volatili allevati ai virus aviari trasmessi da uccelli selvatici.

RITENUTO necessario mantenere un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone a rischio di introduzione e diffusione dell'Influenza aviaria al fine di mantenere un'attività di early warning e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione;

CONSIDERATO che il CRN per l'Influenza aviaria sta valutando nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro riguardante la densità degli allevamenti avicoli misure di intervento negli allevamenti in funzione di diversi scenari di rischio e che tale studio dovrebbe essere ultimato entro la fine di settembre;

RITENUTO necessario mantenere nelle Regioni Veneto e Lombardia l'accasamento per aree omogenee individuate rispettivamente per la regione Veneto con Deliberazione di Giunta regionale (DGR). n. 623 del 19/05/2020 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto e per la regione Lombardia con D.G.R. 19 settembre 2016 - n. X/5586 allegato A11 successivamente richiamate dalla D.G.R. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria;

CONSIDERATA la necessità di mantenere misure di riduzione del rischio e di sorveglianza nelle Regioni a rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 nonché nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ed in particolare visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Rafforzamento delle misure di biosicurezza di cui all' Ordinanza 26-08.2005 e s.m.ei.)

1. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, deve essere garantita negli allevamenti avicoli, ed in particolare per quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al DM 14 marzo 2018, la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza relative a:

- corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
- divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- stoccaggio e smaltimento della pollina;
- stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;

- nel caso l'allevamento utilizzi acque di superficie per l'abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate;
- i proprietari/detentori predispongono mezzi e protocolli di disinfezione appropriati agli ingressi e uscite degli stabilimenti e alle entrate/uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività.

Articolo 2

(Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali)

1. A livello nazionale e per tutte le specie avicole gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare al Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente situazioni in cui siano state rilevate le condizioni elencate nell'allegato 1 ed ogni sospetto di HPAI rilevato attraverso l'osservazione degli specifici segni clinici per ogni specie e categoria produttiva, gli aumenti della mortalità, a partire dalla seconda settimana di vita dei volatili, in relazione alla specie/categoria produttiva e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.
2. Nel caso di variazione dei suddetti parametri, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lett. c) del Regolamento (UE) 2016/429 dovranno essere condotte ulteriori indagini da parte di un veterinario per escludere la presenza di AI, compreso il campionamento per effettuare esami presso un laboratorio ufficiale. In caso di sospetto il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente dovrà immediatamente effettuare un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e effettuando prelievi per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali; nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.

Articolo 3

(Misure di prevenzione per il pollame e i volatili in cattività tenuti all'aperto)

1. Chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto nelle Zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni 25 luglio 2019, rep. 125. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata, previo accordo con i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
2. Sulla base di una valutazione del rischio condotta dalle Regioni e Province autonome in Zone non A e non B del territorio nazionale, potranno essere introdotte analoghe misure gestionali a quelle precedentemente richiamate con il confinamento all'interno degli edifici dell'azienda dei volatili allevati all'aperto o con l'adozione di efficaci misure in grado di ridurre al minimo il contatto diretto o indiretto con i volatili selvatici.

Articolo 4

(Misure generali di prevenzione dell'Influenza aviaria nelle zone A e B delle Regioni Veneto e Lombardia rep. 125 accordo Stato-Regioni)

1. Il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente garantisce e verifica che nelle aziende avicole a carattere commerciale presenti nelle zone A e B siano applicate le seguenti misure:
 - a) censimento del pollame negli allevamenti industriali;
 - b) adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti del pollame e volatili in cattività con i volatili selvatici;
 - c) gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto in tutti i loro componenti, rivolgendo particolare attenzione alle ruote, alle gabbie di trasporto e ad ogni parte imbrattata dalle deiezioni dei volatili, e devono

trasportare animali o prodotti provenienti dallo stesso allevamento e destinati a un singolo stabilimento senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. Nella zona B deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato 3;

d) l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, stame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;

e) devono essere attentamente rispettate le misure di biosicurezza nei luoghi di ingresso ed uscita dai fabbricati che ospitano il pollame o altri volatili in cattività, in particolare nell'applicazione di quanto già previsto dalle vigenti norme in materia di biosicurezza (dogana danese). Deve essere garantita la piena efficacia dei sistemi di disinfezione degli automezzi e un'accurata procedura di pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;

f) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;

g) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

h) viene sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle zone a rischio B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019. Sono escluse dalla sospensione al rilascio di selvaggina le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità.

i) è consentita la movimentazione di partite di selvaggina da penna dalle zone B previa autorizzazione delle autorità competenti locali di partenza e destinazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

l) le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi a condizione che gli stessi vengano utilizzati anche come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria e nel rispetto delle seguenti condizioni generali e particolari.

Condizioni generali

-Programmazione da parte delle Regioni e Province autonome entro il 18 settembre 2022 di un piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati con particolare riguardo agli anatidi nonché dei volatili da richiamo impiegati per l'attività venatoria tale da permettere l'individuazione precoce della circolazione di virus HPAI negli uccelli selvatici;

- gli osservatori epidemiologici regionali supportano le Regioni e province autonome nell'individuare i territori a rischio e le aree faunistiche (incluse le aziende faunistiche venatorie) o le ATC in cui effettuare il prelievo nonché settare la numerosità campionaria in funzione della prevalenza attesa;

- ai fini della programmazione di cui ai trattini precedenti le Regioni e le ASL, in collaborazione con gli IZZSS competenti per territorio, organizzano con la collaborazione delle associazioni venatorie, un'attività di sorveglianza attiva che può avere come target anche l'avifauna selvatica cacciata o comunque presente in prossimità dei luoghi di utilizzo dei richiami vivi attraverso prelievi regolari di organi e di tamponi;

- la sorveglianza attiva deve prevedere l'effettuazione di controlli sanitari regolari (tamponi tracheali e cloacali per esami virologici) durante tutta la stagione venatoria, su un campione di unità rappresentative;

- i dati della sorveglianza attiva svolta nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi devono essere trasmessi con frequenza settimanale dalle Regioni e Province autonome al Ministero della salute – DGSAF che provvederà a confrontare l'attività svolta con gli obiettivi di sorveglianza previsti dalla programmazione regionale o provinciale di cui ai punti precedenti, fermo restando l'obbligo di segnalare con la massima tempestività eventuali positività per virus influenzali H5 o H7 tramite il sistema SIMAN.

Condizioni particolari

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del detentore dei richiami vivi (da presentare alla Regione di appartenenza tramite un modello fornito dalla stessa) di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità. I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie vigilano sull'osservanza di quanto dichiarato dal detentore dei richiami mediante controlli a campione;

- rispetto del "Protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria" di cui al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 21498 del 03/09/2018;

- possesso/assegnazione del codice aziendale ad ogni gruppo di uccelli da richiamo e garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi;

- effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;

Criteri per l'utilizzo dei richiami vivi

- L'utilizzo di richiami vivi, in particolar modo quello con postazioni mobili, resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale. Alla prima evidenza di circolazione virale (virus HPAI) sul territorio nazionale l'uso dei richiami con postazioni mobili sarà sospeso. In caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente.

- al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, si forniscono a scopo cautelativo alcune indicazioni comportamentali riportate in Allegato 4.

Gestione positività

Eventuali positività derivanti dagli esiti della sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi dovranno essere gestite in base ad un'analisi del rischio che tenga in considerazione gli esiti dell'indagine epidemiologica, in funzione anche della densità zootecnica avicola dell'area interessata. In base agli esiti di detta valutazione, le Regioni e Province autonome, sentito il Ministero della salute - DGSAF e il Centro di Referenza Influenza Aviaria, applicheranno o meno le misure sanitarie previste in caso di focolaio HPAI, ovvero applicheranno le misure previste in caso di positività in avifauna selvatica; dovrà in ogni caso essere almeno previsto il monitoraggio degli allevamenti intensivi presenti nel raggio di 3 km rispetto al luogo dove si è verificata la positività e qualora non già previsto l'obbligo di detenzione al chiuso dei volatili allevati in un'area definita in accordo con gli Osservatori Epidemiologici Regionali.

Articolo 5

(Modalità di accasamento dei tacchini da carne nelle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Nelle Regioni Lombardia e Veneto, laddove previsto dalle specifiche disposizioni regionali, l'accasamento dei tacchini è consentito solo per aree omogenee.

Articolo 6

(Monitoraggio nelle zone A e B delle Regioni Veneto e Lombardia.)

1. Negli allevamenti di tacchini da carne, nelle pollastre, nelle ovaiole in fase di deposizione presenti nella zona B di Veneto e Lombardia deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%.
2. Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse. Le numerosità campionarie previste sono riportate in Allegato 2.
3. Negli allevamenti di broiler deve essere applicato un piano di monitoraggio in tutte le aziende nella zona B di Veneto e Lombardia in cui sono presenti animali in una fascia di età a rischio compresa tra i 37 e i 44 giorni.
4. Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito la numerosità campionaria nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 2.
5. Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autocontrollo dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regioni di competenza.
6. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” presenti nelle zone A e B di Veneto e Lombardia deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell’Allegato 2.

Articolo 7

(Campagna di informazione, formazione e rafforzamento delle attività di sorveglianza passiva e attiva negli uccelli selvatici)

1. Tenuto conto di quanto riportato nel rapporto EFSA citato nei considerando, le Regioni e le Province autonome devono allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e della fauna selvatica del proprio territorio di competenza del probabile rischio di introduzione del virus HPAI ponendo in essere ogni misura idonea ad aumentare le attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli malati o trovati morti sui quali per il tramite degli IZZSS competenti per territorio devono essere effettuati i test al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI.
2. Ai fini di una rilevazione precoce dell’introduzione di virus HPAI attraverso gli uccelli selvatici migratori dovrà essere intensificata l’attività di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici svernati in Italia mediante accertamenti diagnostici su volatili abbattuti durante l’attività venatoria o catturati per scopi scientifici.
3. Le Aziende avicole, le Filiere produttive nonché le associazioni di categoria sono invitati ad attivare quanto prima corsi di formazione interna destinati ai propri allevatori sulla biosicurezza, sul rischio sanitario e sull’attuale situazione epidemiologica dell’HPAI.

Articolo 8

(Revisione e aggiornamento delle zone A e B accordo Stato-Regioni rep. 125)

1. La revisione dell’estensione delle zone A e B di cui all’Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019 ad opera delle Regioni e Province autonome prevista nell’art. 8 del dispositivo 8464 viene posticipata al 30 settembre 2022.

Articolo 9
(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30/09/2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini*

Allegato 1. Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante la recente epidemia di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per la ricerca del virus influenzale. Questi sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** La recente epidemia ha mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Naturalmente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 2. Monitoraggio della malattia nelle Regioni Veneto e Lombardia

- i. Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio nella zona B di Veneto e Lombardia al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
- 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

ii La raccolta di campioni da broiler dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni nella zona B di Veneto e Lombardia.

iii Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti i e ii dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.

- ii. iv Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” nelle aree A e B di Veneto e Lombardia devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità

Allegato 3. Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti nella zona B delle Regioni Veneto e Lombardia

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiume o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni carico/scarico ponendo particolare attenzione alla parte inferiore e alle ruote dell'automezzo.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda. Dopo la disinfezione gli automezzi devono attendere un tempo congruo a garantire l'azione del disinfettante nei confronti del virus influenzale prima di accedere alle aree attigue ai capannoni in cui sono detenuti gli animali.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, sottoposte alla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato 4. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ASL per l'invio presso il laboratorio diagnostico.